



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013

**NUMERO AFFARE 00458/2013**

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Ministro recante regolamento per la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi universitari, a norma dell'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### LA SEZIONE

Vista la relazione in data 8 febbraio 2013, trasmessa con nota in pari data, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Bruno Mollica;

Premesso e considerato:

I-Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento sottoposto all'esame della Sezione introduce disposizioni attuative dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Tale norma interviene in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari, riducendo, al primo comma, da 60 a 12 il numero massimo dei crediti riconoscibili e stabilendo che il riconoscimento debba essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, con ciò escludendo forme di riconoscimento "collettive".

Viene altresì stabilito, al secondo comma, che, con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, siano definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Il terzo comma del precitato articolo 14 prevede altresì che col medesimo decreto di cui al comma 2 vengano definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, "nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge".

II-Lo schema di regolamento si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione della norma e l'oggetto dell'intervento proposto.

L'articolo 3 detta i criteri per il riconoscimento di crediti nel limite massimo di 12 fissato dalla legge nonché i criteri concernenti il riconoscimento come crediti universitari degli alti meriti sportivi.

Viene previsto che le università, nella loro autonomia, possano riconoscere i CFU, ai fini del conseguimento della laurea ovvero della laurea magistrale a ciclo unico, le conoscenze e le abilità maturate in percorsi formativi attuati presso qualificati enti pubblici e privati diversi dalle università e dalle istituzioni abilitate a rilasciare titoli equiparati a quelli universitari nel predetto limite massimo; ai fini di tale riconoscimento ciascuna università deve valutare le conoscenze e abilità acquisite dallo studente secondo criteri di coerenza e attinenza con gli obiettivi e le attività formative qualificanti e le altre attività formative del corso universitario da conseguire ovvero in funzione attuativa di apposite disposizioni legislative: ciò, individualmente e secondo modalità definite con regolamento di ateneo.

L'articolo 4 individua i criteri per il riconoscimento in CFU da parte delle università delle conoscenze acquisite negli Istituti di formazione della pubblica amministrazione in deroga al limite massimo fissato dalla legge; viene prevista una misura massima di 60 CFU per i percorsi di durata almeno triennale, mentre per i percorsi biennali il limite massimo viene fissato a 40 CFU.

Viene altresì esclusa la possibilità di riconoscere crediti oltre il limite di 12 CFU nel caso di corsi di mero addestramento professionale.

L'articolo 5 disciplina il riconoscimento di crediti formativi acquisiti nei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS).

Nella dichiarata ottica della integrazione fra i sistemi di istruzione superiore, viene precisato che il riconoscimento è limitato ai crediti maturati nell'ambito di progetti attuati dai predetti Istituti con le università attraverso le federazioni previste dall'articolo 3 della legge n. 240 del 2010 (nelle more dell'attivazione delle

federazioni, dagli ITS interessati dalle federazioni che abbiano una o più università fra i soci fondatori).

Vengono altresì definiti i criteri generali per la valutazione da parte delle università nonché i limiti massimi dei crediti riconoscibili (60 CFU per i percorsi di 6 semestri o 40 CFU per i percorsi di 4 semestri); viene altresì valorizzata l'esperienza professionale acquisita nei corsi di stage aziendale e nei tirocini formativi effettuati anche all'estero dagli studenti dei detti percorsi ITS, prevedendo la possibilità di riconoscere, in relazione a tali esperienze, fino ad un massimo di 12 crediti in aggiunta a quelli riconoscibili all'esito del percorso ITS.

Riferisce infine l'Amministrazione che la valorizzazione della formazione acquisita nel nascente settore post-secondario italiano è in linea con le migliori esperienze europee, con particolare riferimento al modello francese (BTS, Brevet de Technicien Supérieur), a cui gli ITS italiani sono "fortemente ispirati", che prevede un numero ancora maggiore di crediti (120) per il biennio di formazione, come pure le Scuole di Alta Formazione in Germania (Fachhochschulen), nella Svizzera italiana (SUPSI) e in Spagna (Escuela de formación superior técnica).

Evidenzia altresì la relazione illustrativa e tecnica che lo schema all'esame introduce norme di natura esclusivamente ordinamentale e che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

III-Rileva la Sezione che lo schema di decreto ministeriale costituisce una coerente attuazione della richiamata disposizione primaria; devono essere peraltro formulate alcune osservazioni di carattere sia sostanziale che formale.

Relativamente al preambolo, si osserva che il secondo "Visto" riporta, oltre al corretto richiamo alla normativa di riferimento, una "sovraabbondante" indicazione dei contenuti delle disposizioni medesime: si suggerisce, pertanto, per esigenze di snellimento del testo, di limitare all'essenziale il predetto richiamo; si suggerisce altresì di osservare, nel richiamare la normativa di interesse, un attento criterio

cronologico: specificatamente, le disposizioni di cui al secondo “Visto” andrebbero indicate dopo il richiamo al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Inoltre, nel periodo “Sentiti il Ministro...”, dopo l’indicazione del “Ministro dell’ambiente,” vanno inserite le parole “e della”.

Relativamente all’articolato, nell’articolo 3, comma 1, penultima riga, va espunto dal testo il periodo “del rilevante interesse pubblico in attuazione di apposite disposizioni legislative” e vanno inserite le seguenti parole: “attuativa di apposite disposizioni legislative”.

Circa l’articolo 4, va osservato, in primo luogo, che al comma 2, che reca i criteri cui devono attenersi le università in sede di valutazione, ai fini del riconoscimento in CFU, delle conoscenze e delle abilità acquisite dal singolo studente nei cicli di studio di cui al comma 1, viene enunciata, alla lettera e), la “esclusione dal riconoscimento in deroga al limite massimo dei corsi di addestramento professionale”: il che non costituisce un criterio di valutazione bensì una norma “escludente” dal beneficio, che dovrebbe più propriamente trovare autonoma collocazione in periodo immediatamente successivo.

Sempre con riguardo all’articolo 4, va rilevato che la norma primaria stabilisce (articolo 14, comma 2) che il decreto ministeriale che ne occupa definisce le modalità attuative e “le eventuali deroghe debitamente motivate” alle disposizioni di cui al comma 1 “anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili”; nel testo all’esame la deroga viene riferita ad una ritenuta esigenza di “valorizzare le attività formative svolte presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione e di promuovere la qualificazione del personale pubblico attraverso la prosecuzione degli studi in ambito universitario”: in tale esigenza può ben essere rinvenuto quanto meno un “principio di motivazione” della “misura” dei crediti formativi riconoscibili.

Nel correlato articolo 5, riferito ai crediti formativi acquisiti nei percorsi ITS non è peraltro presente neppure un “abbozzo” di motivazione: si ritiene pertanto necessaria una apposita integrazione che riconduca la deroga nell’alveo del precetto della norma primaria.

Ancora nell’articolo 5, si osserva che nella intestazione non è contenuto alcun riferimento ai percorsi realizzati in collaborazione con le università, indicato invece nella correlata intestazione dell’articolo 4: si rende quindi opportuno, per omogeneità della struttura del testo normativo, una analoga indicazione nella intitolazione dell’articolo 5.

Al comma 5, che concerne il riconoscimento dei percorsi formativi ITS non rientranti nell’ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui all’articolo 3 della legge, che possono essere riconosciuti come CFU dalle università “con le modalità e nel limite di cui all’articolo 3, comma 1” (id est, 12 CFU), occorrerebbe inserire una opportuna specificazione che ricomprenda nel novero dei percorsi valutabili in analoga misura “i corsi di stage aziendali e tirocini formativi effettuati anche all’estero”, che la stessa relazione illustrativa e tecnica individua come destinatari di riconoscimento in aggiunta ai CFU conseguibili all’esito del percorso ITS.

IV-In conclusione, può esprimersi parere favorevole all’ulteriore corso dello schema di decreto, con le osservazioni di cui ai punti precedenti e con invito all’Amministrazione ad una scrupolosa attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni dell’esaminato schema di regolamento.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in premessa, in ordine allo schema di regolamento proposto.

L'ESTENSORE  
Bruno Mollica

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO  
Massimo Meli